



COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA OLBIA-TEMPIO

ORDINANZA N° 44



COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Via G. Deledda 1 – 08020 SAN TEODORO - tel 0784-8600 fax 0784-865192

OGGETTO: Demolizione di opere edilizie abusive che impediscono il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, rivi, corsi d'acqua in genere, canali naturali e artificiali e scolatoi pubblici e manutenzione degli stessi, sia in ambiente urbano che rurale nell'intero territorio del Comune di San Teodoro e ripristino stato dei luoghi.

IL SINDACO

Premesso che:

- gli eventi metereologici estremi che da qualche anno si ripetono nella nostra Regione determinano puntualmente l'insorgere di situazioni di emergenza e causano dissesti al territorio spondale, con potenziale pericolo e danni a cose e persone;
- l'efficiente ed efficace funzionamento della rete idrografica principale e minore è fondamentale per la prevenzione dei fenomeni di allagamento e che pertanto diventa prioritaria la manutenzione continuativa di tutte quelle canalizzazioni naturali o artificiale che permettono il deflusso delle acque siano esse in proprietà pubblica che privata;

Visto il R.D. 523/1904 (Testo Unico sulle opere idrauliche) e ss.mm.ii. che obbliga i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, a provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua, ed in particolare:

- l'art. 93 che vieta a chiunque la realizzazione di *opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa, precisando che formano parte degli alvei i rami o canali, diversi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti;*
- l'art. 96 che indica le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici tra cui quelle indicate alle lettere *b (le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque) ed f (sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi);*

Visti gli artt. da 913 a 917, 1090 e 1091 del Codice Civile inerenti lo scolo delle acque, la riparazione di sponde ed argini, la rimozione degli ingombri in fossi, colatoi ed altri alvei e le spese di riparazione,

costruzione o rimozione degli argini, nonché la manutenzione dei canali;

Ribadito pertanto che:

- è vietata la manomissione degli argini di tutti i corsi d'acqua, nonché l'ostruzione delle caditoie stradali o l'esecuzione di opere che comunque impediscono il libero deflusso delle acque;
- è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde (compreso impedire lo smaltimento attraverso i propri terreni delle acque piovane, provenienti dagli appositi scarichi trasversali dell'acqua necessari per il mantenimento delle strade stesse, nelle aree dove ciò è storicamente avvenuto o dove sia divenuto necessario a seguito di modifiche e/o sistemazioni della sede stradale), poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico e/o idrogeologico dovuto al ristagno delle acque stesse;
- la realizzazione di opere abusive di qualsivoglia natura che impedisca e/o ostacoli il regolare deflusso delle acque;

Considerato che la presenza dei terreni incolti e delle aree degradate per motivazioni diverse, recintati e non, siti nell'intero territorio comunale, consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, a volte oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, tali da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di popolazioni murine e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

Visto inoltre lo stato di manutenzione delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio comunale;

Rilevato che eventuali cattive condizioni di viabilità delle stesse sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

Considerato che, anche a seguito dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato la nostra Regione, tali situazioni possono costituire elementi di danno o di pericolo anche per la pubblica incolumità, e che ricorrono pertanto gli estremi per l'adozione di misure urgenti;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/2 DEL 1.9.2015, concernente *“Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Sardegna. Direttiva 2007/60/CE. D.Lgs. n. 49/2010”* e suoi allegati;

Ritenuto indispensabile, per ragioni di tutela della pubblica incolumità e di sicurezza, imporre in via d'urgenza tutti gli obblighi ed i divieti di cui alla normativa citata, in modo tale che l'intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza, al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni e ostacolo al libero deflusso delle acque;

Visti gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

1) A tutti i proprietari di fondi laterali e frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, di provvedere a:

- **assicurare** la regolare manutenzione dei canali di scolo regolari e a ripristinarne lo stato se abbandonati, ricoperti e/o intasati;

- **rimuovere** ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di efficienza;
- **effettuare** il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua, incluse quelle che pur essendo a debita distanza, in caso di caduta, possano interessare l'alveo dei corsi d'acqua, ai sensi della Del. G.R. n. 43/2 del 01.09.2015 e suoi allegati;
- **effettuare** la manutenzione ed il consolidamento delle sponde delle aree di proprietà, rimuovendo tutte le cause di ostacolo e d'impedimento del regolare corso d'acqua;
- **demolire/rimuovere** nell'immediato qualsiasi artefatto privo di autorizzazione amministrativa da parte dell'Autorità competente che possa costituire o no un ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- **eliminare e rimuovere** nell'immediato tutti gli scarichi idrici non regolari e non autorizzati recapitanti nei corsi d'acqua superficiali o sul terreno, avvertendo che tali scarichi costituiscono violazione del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **alla pulizia e manutenzione** dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali a tutela della viabilità e fruibilità delle stesse.

2) Ai proprietari e conduttori di terreni attraversati da solchi scolatori, di provvedere immediatamente, se del caso, al ripristino della funzionalità degli stessi, garantendo il regolare e razionale deflusso delle acque.

3) E' vietato tassativamente la realizzazione di opere/artefatti lungo i fiumi, torrenti, rivi, corsi d'acqua in genere, canali naturali e artificiali e scolatoi pubblici senza la preventiva autorizzazione amministrativa da parte dell'Autorità competente.

4) E' tassativamente vietato depositare rifiuti o altri materiali all'interno degli alvei dei corsi d'acqua e/o solchi scolatoi, comprese le aree confinanti che in caso di forti precipitazioni possano diventare alvei temporanei dei corsi d'acqua.

5) E' vietato eseguire opere che costituiscano impedimento al normale convogliamento delle acque, compresa la costruzione fissa di staccionate, reti, ecc. che oltrepassino, se non a debita altezza, i corsi d'acqua sopraddetti; ricorda, altresì, che ogni superficie deve contribuire, per la propria parte, allo smaltimento delle acque meteoriche ed è vietato impedirne il deflusso, canalizzando tutte le acque meteoriche in modo che non interessino i propri terreni.

Ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati alla pubblica incolumità per trasgressione o inadempimento alla presente Ordinanza, ricadrà esclusivamente sui proprietari dei terreni confinanti con i corsi d'acqua e/o che vi abbiano realizzato opere non autorizzate, eventualmente causa di allagamenti e/o dissesti. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Ordina inoltre, agli Uffici Tecnici del Comune ed alla Polizia Locale, ognuno per le proprie competenze, la puntuale verifica nel territorio di quanto disposto con la presente Ordinanza.

Incarica la Polizia Locale di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza sia che si trovi sul territorio per compiti di istituto sia in occasione di sopralluoghi di ogni genere.

Agli uffici competenti, la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo notifica, sito istituzionale del Comune ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo per l'informazione alla cittadinanza.

San Teodoro, lì 22.10.2015

IL SINDACO
Dott. Domenico A. Mannironi

